

Verbale di adunanza

L'anno 2017 ed allì **15 del mese di maggio** alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

Trinelli Edgardo	Presidente f.f.
Carpano Michele	Segretario f.f.
Antonielli d'Oulx Luigi	Campagna Flavio
Capra Roberto	Chiadò Matilde
Confente Assunta	Lodigiani Emilia
Zarba Francesco	Consiglieri

* * *

Il COA prende atto del Decreto pervenuto dal Presidente della Corte d'Appello con cui, in sostituzione del Presidente Vicario dott. Luigi Grimaldi che in data 19 ottobre 2017 sarà collocato in pensione, nomina il dott. Edoardo Barelli Innocenti a far data dal 20 ottobre 2017.

Il COA prende atto dell'accordo concluso dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura con l'Università telematica Pegaso per la trasmissione in streaming a distanza di eventi di alta formazione.

La Scuola Superiore provvederà ad inviare la lista degli eventi a cui il Consiglio potrà aderire nel termine di sette giorni.

Il tutto sarà possibile con l'individuazione di un tutor d'aula nella sede Pegaso il quale provvederà a registrare le presenze ai fini del rilascio dei crediti formativi ai partecipanti.

Il Consiglio prende atto.

Il COA prende atto della proposta tabellare per gli anni 2017/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Torino, da atto che il termine per proporre osservazioni scade il 19 maggio e pertanto delega il responsabile della Commissione Affari penali avv. Bosco a far pervenire entro tale data le osservazioni al Presidente Viglino.

RICHIESTA URGENTE TURNI DIFESA D'UFFICIO

Si dà lettura della mail e si dà incarico alla segreteria Difese ufficio di effettuare le verifiche e di comunicarne esito alla richiedente.

APPROVAZIONE VERBALE DEL 9 MAGGIO u.s. -

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 9 maggio u.s.-

APPROVAZIONE VERBALE DEL 9 MAGGIO u.s. DA PUBBLICARE SUL SITO

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 9 maggio u.s. da pubblicare sul sito.

CNF/OCF - NOTIZIARIO DELL'UFFICIO MONITORAGGIO LEGISLATIVO, A CURA DELL'OCF DAL 2.5./5.5.2017

Il COA prende atto del notiziario dell'ufficio di monitoraggio legislativo dell'OCF.

CNF - INCONTRO DEL PRESIDENTE DEL CNF CON AD

EQUITALIA – DEL 9.5.2017

Il Consiglio prende atto dell'incontro del 9.5. del Presidente del CNF con l'AD di Equitalia avente ad oggetto le criticità dei criteri per l'iscrizione all'elenco degli avvocati fiduciari previsti dall'avviso pubblicato di recente da Equitalia.

Si è cercato di condividere un'interpretazione più elastica di tali criteri individuando le soluzioni interpretative illustrate nella comunicazione.

Il Consiglio prende atto e dispone che la diffusione della comunicazione sul sito e nella prossima news.

***4 BIS) ORDINE DI NAPOLI - ESTRATTO DELLA DELIBERA
ADOTTATA IL 9.5.2017 – EQUITALIA –***

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal COA di Napoli con cui si sollecita un intervento del CNF presso Equitalia di cui al punto precedente.

Il Presidente f.f.

Avv. Edgardo Trinelli

Alle ore 18,05 il Presidente avv. Napoli giunge in Consiglio, ringrazia il f.f. Avv. Trinelli e assume la presidenza.

UNICRI –

Il Presidente ricorda che il contributo dell'Ordine alle attività UNICRI è stato di 7.000 euro per l'anno 2017 corrisposte in data 3 febbraio 2017.

Confermando l'esborso degli anni precedenti.

RICHIESTA DI PARERE AVV. XXXXX

L'avv. XXXX ha inoltrato al Presidente una richiesta di parere a seguito della convocazione come persona informata sui fatti avanti a un PM della Procura di Torino in cui illustra la vicenda a cui è stato interessato.

L'avv. XXXXXX riferisce di essere stato chiamato da un vecchio cliente vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, nell'occasione, oltre a raccontare l'accaduto, il cliente gli aveva chiesto di accompagnarlo presso il nucleo operativo in quanto doveva essere sentito come testimone sulla vicenda.

L'Avvocato aveva quindi presenziato a tale audizione come difensore di parte offesa.

Successivamente l'avv. XXXXX veniva contattato da un collega il quale gli riferiva che un suo assistito intendeva risarcire il danno in ragione dei fatti di cui sopra, comunicandogli anche il nome della persona che aveva manifestato tale intenzione.

Ovviamente lo scopo della telefonata era conoscere se vi fosse da parte del cliente dell'avv. XXXXX la volontà di accettare tale risarcimento.

Successivamente tutto ciò veniva riferito, come era doveroso, dall'avv. XXXXXX al suo cliente.

Alcuni giorni dopo l'avvocato veniva contattato da un agente della Questura che lo invitava a riferire su quanto sopra.

Nell'immediatezza l'avvocato rispondeva che quanto appreso rientrava nelle informazioni conosciute in ragione della propria professione su cui era

quindi tenuto al segreto professionale.

Nonostante ciò successivamente riceveva una convocazione da parte di un PM per essere sentito a sommarie informazioni.

Il Consiglio ritiene che tutto quanto appreso dall'avv. XXXXX rientri nel rapporto professionale e quindi sia coperto dal segreto professionale ai sensi dell'art. 200 comma 1 lettera B) cpp. e che lo stesso non abbia alcun obbligo di deporre.

In caso contrario infatti, come peraltro ben elencato nella stessa richiesta di parere pervenuta al Consiglio, l'avv. XXXXX violerebbe una serie di principi contenuti nel nostro codice deontologico ed in particolare: il dovere di segretezza e riservatezza sancito dall'art. 13 codice deontologico, il dovere e diritto di riserbo e segreto professionale sancito dall'art. 28 codice deontologico, il dovere di colleganza sancito dall'art. 38 comma 3 del codice deontologico, nonché i principi di cui all'art. 51 del codice deontologico forense in relazione alla testimonianza dell'avvocato.

6) CNF – PROTOCOLLO D'INTESA SU BASE NAZIONALE PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE)

Il COA prende atto del protocollo di intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata sui compensi in favore dei difensori di parte ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile elaborato dal CNF e lo inoltra alla Commissione già istituita.

**8) PARERE PER QUESITO AVV. XXXXX - INDICAZIONE
NOMINATIVO AVVOCATO SU SITO INTERNET FACENTE CAPO A
TERZI**

Il Consiglio, richiesto di un parere in ordine alla possibilità per l'avvocato di comparire quale consulente legale esterno sul sito internet di un soggetto terzo (suo cliente) non iscritto all'Albo e se ciò rispetti la norma di cui all'art.35 CDF in tema di pubblicità, ritiene di formulare le seguenti osservazioni:

Dopo alcune vicissitudini legislative, la regolamentazione della materia è finalmente approdata al disposto degli artt. 17 e 35 che hanno modificato i previgenti artt. 17 e 17-bis (in parte riproducendone i contenuti e in parte sintetizzandoli), e dettato i canoni generali-astratti che le “informazioni sull’attività professionale” devono rispettare, in sintesi stabilendo tra le altre cose che: 1) contenuto e forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività avendo ad oggetto l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti ; 2) l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale; 3) è vietato rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano e non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato; 4) va assicurato il rispetto della

dignità e del decoro della professione e non si devono superare i limiti della pubblicità ingannevole, denigratoria, suggestiva, comparativa.

Una serie di prescrizioni che dettano dei limiti abbastanza circoscritti entro cui l'informazione pubblicitaria può legittimamente muoversi, caratterizzati oltre tutto da margini abbastanza ampi di lettura e di interpretazione, con conseguente non agevole prevedibilità, a priori, di quali possano essere o meno delle corrette modalità informative (si pensi ad esempio alla pubblicità "elogiativa" o contraria al decoro).

Ai fini di quanto qui ci occupa, va rilevato in particolare che, prima della modifica di cui a breve si tratterà, era previsto che l'avvocato potesse infine utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso

*L'intervento normativo del CNF che, "ascoltando" le perplessità su disposizioni che imponevano all'avvocato di usare unicamente domini propri e non di terzi e comunque recependo un'esigenza generalizzata di utilizzo libero, sia pure entro i limiti della correttezza deontologica, ha modificato l'art. 35, inserendo nel comma 1 l'inciso "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse", onde il nuovo comma 1 dell'art. 35 recita: «l'avvocato che da' informazioni sulla propria attività professionale, **quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse**, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale».*

Sono poi stati soppressi il comma 9 che prevedeva che “l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso” e il successivo comma 10, che prevedeva: “l’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito”.

La modifica è chiaramente volta ad aprire alla libertà dei canali comunicativi (tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”).

In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso (anche siti web con o senza reindirizzamento), purché nel rispetto dei giusti doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi di dignità e decoro.

Nel caso di specie, però, occorre anche chiedersi se la indicazione da parte del cliente sul proprio sito dell’avvocato quale consulente di riferimento comporti un’elusione del divieto disposto dal comma 8 dell’art.35 CDF in virtù del quale l’avvocato nel fornire informazioni sulla propria attività non può indicare il nominativo di propri clienti o parti assistite (neanche con il loro consenso).

Si ritiene che la risposta debba essere negativa: anzitutto perché non

necessariamente l'indicazione dell'avvocato sul proprio sito presuppone un rapporto di natura professionale con il medesimo ed in secondo luogo perché il destinatario del divieto è l'avvocato e non il cliente. In ogni caso, sarebbe preferibile che sul sito del terzo (cliente) fosse escluso ogni possibile riferimento alla esistenza di un eventuale rapporto professionale che potrebbe, invece, avere rilevanza sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di dignità e decoro.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il parere proposto dall'avv. Campagna come sopra riportato.

9) UIA – FORUM “LES AVOCAT ET LA PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL DES REFUGIES – 1 GIUGNO 2017 A GINEVRA –

Il Segretario riferisce in merito all'invito pervenuto dall'UIA sul Forum “Les avocet et la pratique du droit international des refugies” per il 1 giugno p.v. a Ginevra ed il Consiglio autorizza il Presidente a partecipare.

10) SEGNALAZIONE AVV. XXXX – SELEZIONE AVVOCATI PER CLIENTI BANCO POSTA –

Il Consiglio, ricevuta segnalazione da parte dell'avv. xxxxxx relativamente alla comunicazione con la quale un'agenzia di consulenza commerciale invita gli studi legali a stipulare convenzioni in favore di correntisti banco posta, rilevato di non poter intervenire sull'attività imprenditoriale di soggetti terzi e sulle relative iniziative commerciali, considerato però che l'eventuale adesione da parte degli iscritti all'Ordine Forense alla convenzione proposta potrebbe assumere rilievo disciplinare ai sensi

dell'art. 37 CDF complessivamente considerato, delibera di invitare i propri iscritti ad atteggiamenti di cautela nei confronti di tali e similari accordi convenzionali.

Dispone di trasmettere al CNF la segnalazione dell' avv. XXXXXXXX e la presente delibera affinché valuti l'opportunità di procedere nello stesso senso a livello nazionale.

Delega il Consigliere Campagna a dare riscontro all'avv. XXXXX che si ringrazia per la segnalazione.

11) CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO – ASTENSIONE PER I GIORNI 22,23,34 E 25 MAGGIO P.V.

Il Consiglio prende atto della astensione proclamata nelle giornate del 22,23,24, e 25 maggio p.v. dall'unione delle camere penali disponendo l'inserimento della stessa sul sito e raccomandando il rispetto del regolamento in materia.

12) COMMISSIONE INFORMATICA – DISSERVIZIO SYNESTESIA SRL –

L'avv. Chiadò relaziona l'operato della commissione informatica.

Il Consiglio delibera di inviare una contestazione con diffida ad adempiere dando mandato alla Consigliera Chiadò ed alla commissione di reperire diverso fornitore nell'ipotesi in cui la diffida non producesse adempimento ed il Consiglio fosse costretto a risolvere il contratto.

La dirigente chiede di fornire contratto firmato.

Omissis

14) ISTANZA AVV. xxxxxx DI ESSERE AUTORIZZATA A FAR SVOLGERE IL TIROCINIO NONOSTANTE NON ABBA ANCORA MATURATO I 5 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (5.11.2017) –

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall'avv. xxxx di essere autorizzata a far svolgere il tirocinio, nonostante non abbia ancora maturato i 5 anni di iscrizione all'albo avvocati, ed attese le motivazioni accoglie l'istanza.

OMISSIS

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ASSEMBLEA DEL 11 MAGGIO U.S.

Il Presidente relaziona i Consiglieri non presenti su quanto accaduto nel corso dell'assemblea dell'11 maggio oggetto della verbalizzazione del Consigliere avv. Carpano già pubblicata sul sito.

L'assemblea ha deliberato che il Consiglio proceda ad indire le elezioni auspicando che le stesse siano celebrate con il regolamento ministeriale approvato.

Il Consiglio rinvia la fissazione delle elezioni ad una prossima riunione.

17) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO GIUSTIZIA TORINO DEL 11 MAGGIO U.S. – ODG :

*1. Sottoscrizione Protocollo d'intesa per attività di volontariato
Associazione Nazionale Carabinieri*

Si è provveduto alla sottoscrizione del protocollo per la durata di 1 anno.

Erano presenti il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri e

l'avv. Preve che è stato l'ispiratore del progetto.

2. *Necessità che il VPO possa avere in udienza piena autonomia per quanto attiene la definizione con riti alternativi e l'eventuale riqualificazione dei fatti contestati*

Il sostituto Procuratore dott. Pacileo ha precisato che tutti i VPO in udienza hanno piena autonomia che è stata ulteriormente ribadita preso atto dell'odg in discussione. Certamente in alcuni casi è auspicabile che le scelte di riti alternativi siano preannunciate al P.M. titolare

- 3 *Il Presidente Terzi ha rappresentato che dopo l'entrata in vigore del regolamento sul tirocinio negli uffici giudiziari che richiede, prima di poter procedere a tale percorso formativo, lo svolgimento di sei mesi di pratica presso uno studio, il numero delle richieste è andato ad esaurirsi, ciò comportando criticità per quanto attiene anche l'ufficio del processo.*

Si è ritenuto di valutare in Consiglio la possibilità di inoltrare una comunicazione a tutti coloro che abbiano già maturato tale termine segnalando la possibilità di svolgere il predetto tirocinio.

Il Consiglio ritiene di poter procedere in tal senso.

3. *Segnalazione avv. XXXXX , iscritta nelle liste difese d'ufficio per diffusione numero cellulare*

Da parte degli uffici giudiziari è stata condivisa la lamentela della nostra iscritta

18) RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INCONTRO DEL 10 MAGGIO U.S. CON IL PRESIDENTE TERZI

Il Consiglio prende atto della relazione predisposta dal Consigliere Besostri ed allegata al presente verbale e ritiene, come da sua richiesta, di inoltrarla al Presidente Terzi.

**19) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL CONVEGNO A VALLO
DELLA LUCANIA –**

Incontro molto positivo e coinvolgente in occasione della proiezione del film sull'avv Fulvio Croce.

Alle ore 19,00 raggiunge il Consiglio l'avv. Besostri.

Omissis

La seduta viene tolta alle ore 19,30

Il Consigliere Segretario f.f.

Avv. Michele Carpano

Il Presidente dell'Ordine

Avv. Mario Napoli